

DETERMINA
n. 1 del 07/01/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del contratto avente ad oggetto l'assistenza e la rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito della procedura fallimentare della società QUI! Group S.p.a., ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), n. 1.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **CIG n. Z72269853B.**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi" (di seguito Centro Fermi);
- VISTO** il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- VISTO** il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- VISTO** il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO** lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;
- VISTO** il Piano Triennale di Attività (PTA) 2018-2020 del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 43(18) del 27 giugno 2018;
- VISTO** il Codice degli Contratti pubblici, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale disciplina l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- CONSIDERATO** che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- RILEVATO** che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
- PREMESSO** che, in data 21/03/2016, QUI! GROUP S.P.A. stipulava con CONSIP S.P.A. la Convenzione per la fornitura del "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotti 1 e 3 - CIG 60283797B8 (lotto 1) e 6028447FD3 (lotto 3)";

- CONSIDERATO** che, in forza della predetta Convenzione Consip “Buoni Pasto Ed. 7” del 21/03/2016, il Centro Fermi stipulava con QUI! GROUP S.P.A., mediante ordine di acquisto diretto sul MePa n. 3971014 del 16/11/2017, un contratto attuativo per la fornitura di n. 3600 (tremila seicento) buoni pasto del valore nominale di € 7,00 (sette euro), per un importo di € 20.484,00, IVA esclusa (ventimila quattrocento ottantaquattro euro);
- CONSIDERATO** che il 13/07/2018 Consip S.P.A. ha proceduto alla risoluzione della predetta Convenzione “Buoni Pasto ed. 7” relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipulati con QUI! GROUP S.P.A., per “reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”;
- RILEVATO** che, dalla data di risoluzione della sopra richiamata Convenzione Consip, i buoni pasto forniti da QUI! GROUP S.P.A. non sono più spendibili né risultano in alcun modo utilizzabili presso gli esercizi commerciali convenzionati;
- CONSIDERATO** che, alla predetta data del 13/07/2018, il Centro Fermi disponeva di n. 3048 (tremila quarantotto) buoni pasto non utilizzati e non più utilizzabili del valore nominale di € 7,00 (sette euro);
- CONSIDERATO** che, in ragione dell’inadempimento da parte di QUI! GROUP S.P.A., con raccomandata a/r del 30/08/2018 e PEC inoltrata nella medesima giornata, il Centro Fermi ha notificato al fornitore la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1456 del codice civile, avvalendosi delle clausole risolutive previste dall’art. 12, comma 1, lett. c) della Convenzione “Buoni Pasto ed. 7” e dall’art. 15, comma 4 delle Condizioni Generali di cui all’Allegato D della medesima Convenzione;
- CONSIDERATO** che il Centro Fermi ha altresì intimato QUI! GROUP S.P.A. di provvedere, entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, al rimborso dei n. 3048 (tremila quarantotto) buoni pasto non utilizzati del valore nominale di € 7,00 (sette euro) cadauno, riservandosi di agire nelle competenti sedi per il soddisfacimento del credito e il risarcimento di tutti i danni subiti o subendi a seguito del predetto inadempimento;
- PRESO ATTO** che, in data 7 settembre 2018, il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento della QUI! GROUP S.P.A.;
- CONSIDERATO** che in data 22 novembre 2018, la società Fallimento Qui! Group Spa ha emesso nota credito n. 18CFV-1770 in favore del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, per € 18.036,84.
- RILEVATA** l’esigenza di insinuarsi al passivo del fallimento della QUI! GROUP S.P.A. al fine di ottenere il rimborso dei n. 3048 (tremila quarantotto) buoni pasto non utilizzati del valore nominale di € 7,00 (sette euro) cadauno;
- CONSIDERATO** che il Centro Fermi non beneficia del patrocinio obbligatorio o autorizzato dell’Avvocatura Generale dello Stato di cui agli artt. 1, 5 e 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- CONSIDERATO** che il Centro Fermi non dispone di idonee professionalità interne a cui affidare l’incarico in oggetto;
- RILEVATA** pertanto, la necessità di provvedere urgentemente all’individuazione di un professionista esterno cui conferire l’incarico di patrocinio legale per la cura degli interessi dell’Ente nell’ambito della predetta procedura fallimentare;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le disposizioni del Codice degli Contratti pubblici non si applicano agli

- appalti e alle concessioni concernenti i servizi legali avente ad oggetto la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- VISTO** l'art. 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- VISTE** le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- VISTO** il parere n. 2017 del 3 agosto 2018 del Consiglio di Stato sulle Linee guida di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'incarico professionale che si intende affidare consiste nella trattazione di una singola controversia ed è destinato a soddisfare una singola e specifica esigenza dell'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che siffatta tipologia di incarico rientra nel novero dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, dunque, nei c.d. "contratti esclusi" dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di un contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss. del Codice civile), per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante;
- CONSIDERATO** altresì che i c.d. "contratti esclusi" sono comunque soggetti all'osservanza dei principi generali di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici;
- CONSIDERATO** che il Centro Fermi non dispone di un elenco o albo di professionisti da cui attingere ai fini dell'espletamento dell'incarico in oggetto;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza di provvedere all'avvio delle attività prodromiche e alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fornitore fallito;
- TENUTO CONTO** altresì del basso valore economico dell'affidamento e della non elevata complessità dell'incarico;
- RITENUTO** pertanto, in ossequio dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di procedere alla valutazione comparativa di più preventivi mediante indagine preliminare semplicemente esplorativa del mercato;
- TENUTO CONTO** in data 31 ottobre 2018 l'Amministrazione ha inviato via PEC n. 3 richieste di preventivo a professionisti con esperienza in materia individuati mediante consultazione dell'albo professionale
- CONSIDERATO** che all'indagine di mercato sono pervenute solo n. 2 proposte di preventivo, una delle quali oltre la scadenza fissata e quindi non valutabile;
- CONSIDERATO** che l'offerta (PEC del 16 novembre 2018; prot. n. 2041 del 16 novembre 2018) pervenuta oltre i termini stabiliti nella lettera di invito è stata comunque

- valutata al fine di verificare la congruità del compenso proposto dai concorrenti;
- CONSIDERATO** che l'Avv. Massimo Biancolillo, patrocinante in Cassazione e iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, offre la prestazione che si richiede al prezzo di € 2.420,00, oltre spese generali, oneri di legge e spese esenti ex art. 15 del DPR n. 633/1972 (PEC del 15 novembre 2018; nota prot. n. 2039 del 16 novembre 2018);
- CONSIDERATO** che, dagli elementi acquisiti, l'Avv. Massimo Biancolillo ha espletato nell'ultimo triennio molteplici incarichi in materia di procedure fallimentari e che il compenso e le prestazioni che ha proposto risultano congrui e corrispondenti a quanto richiesto;
- RITENUTO** tuttavia, che dato lo scarso numero di offerte pervenute, il Centro Fermi ha ritenuto di ripetere l'indagine, al fine di garantire le migliori condizioni di mercato nel rispetto dei principi di partecipazione e concorrenza;
- CONSIDERATO** che, a seguito della seconda indagine di mercato, svolte con le medesime modalità della precedente, sono pervenute, alla data del 31 dicembre 2018, termine ultimo di presentazione, n. 3 proposte di preventivo, tutte valide;
- CONSIDERATO** che l'Avv. Massimo Biancolillo, patrocinante in Cassazione e iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, offre la prestazione che si richiede al prezzo di € 2.420,00, oltre spese generali, oneri di legge e spese esenti ex art. 15 del DPR n. 633/1972 (PEC del 20 dicembre 2018; nota prot. n. 2252 del 20 dicembre 2018), che risulta essere l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- DATO ATTO** che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi;
- CONSIDERATO** che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), n. 1.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto trattasi di contratto escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici e di modesto valore economico;
- RITENUTO** di dare avvio alla procedura di affidamento del contratto di cui in oggetto a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei termini di cui sopra;
- VISTO** il Codice Identifico Gara (CIG) n. Z72269853B relativo all'affidamento in esame;
- per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, l'affidamento in favore dell'Avv. Massimo Biancolillo del contratto "escluso" avente ad oggetto l'assistenza e la rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito della procedura fallimentare della società QUI! Group S.p.a., ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), n. 1.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina *de qua*, dalla documentazione relativa ai rapporti contrattuali del Centro Fermi con la fallita società QUI! Group S.p.a., nonché dal richiamato preventivo presentato dall'Avv. Massimo Biancolillo relativamente al servizio in oggetto;

4. che l'Avv. Massimo Biancolillo renderà la prestazione legale richiesta al prezzo di € 2.420,00, oltre spese generali, oneri di legge e spese esenti ex art. 15 del DPR n. 633/1972;
5. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente o fissati dal Centro Fermi;
6. che la spesa relativa alla procedura è prevista a valere sul bilancio del Centro Fermi, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito riportato:

UFFICIO CONTABILITA' BILANCIO			
Esercizio finanziario	Competenza / Residuo	Capitolo	Impegno
2019	C	1.03.02.11.006	1

7. che i pagamenti saranno effettuati entro 30gg dal ricevimento della fattura elettronica relativa alla prestazione in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e previamente indicato dall'Aggiudicatario;
8. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi;
9. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli**